

# Concordato preventivo biennale 2026-2027: fissate le regole

Le proposte di reddito concordato vengono predisposte dall'Agenzia delle Entrate sia tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente con la presentazione del **modello CPB**, sia utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, applicando i criteri individuati da una metodologia ad hoc, che viene approvata annualmente.

Per quanto riguarda il CPB 2026-2027, la **metodologia** è contenuta nell'Allegato 1 al DM 11 maggio 2026, la cui approvazione è stata annunciata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con una notizia pubblicata il 12 maggio sul sito istituzionale.

L'approvazione del DM, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe spianare la strada al rilascio del **software** "Il tuo ISA 2026 CPB", da utilizzare per calcolare e accettare le proposte di CPB 2026-2027; in merito, si rileva tuttavia che la pubblicazione del software in commento (che di regola dovrebbe avvenire entro il 15 aprile di ciascun anno) dovrebbe essere posticipata in attesa delle novità in tema di CPB attualmente in fase di discussione in sede parlamentare.

Come osservato nella Relazione illustrativa al DM in commento, la metodologia è sostanzialmente la **medesima** approvata con il DM 28 aprile 2025 relativamente al CPB 2025-2026; di conseguenza, al pari degli scorsi anni, il reddito proposto ai fini del CPB viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA e applicando diverse e successive **rivalutazioni**, che spaziano dall'adeguamento per massimizzare il profilo di affidabilità (punteggio ISA pari a 10) all'utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione legati alla storia

reddituale del contribuente negli ultimi tre anni e alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2026 (2,7%) e per il 2027 (2,5%).

La metodologia fissa inoltre i livelli di redditività **minimi** settoriali, sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai medesimi soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell'ISA applicabile nel caso di specie.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM 11 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate, applicando i sopra citati criteri, formula una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei **2 anni** oggetto di concordato.

La proposta del CPB per il periodo 2026 terrà conto dei redditi dichiarati per il periodo 2025 e, nella misura del 50%, dei maggiori valori individuati con la metodologia allegata al DM 11 maggio 2026; tali maggiori valori saranno considerati in misura piena per quanto riguarda la proposta di CPB per il 2027.

Il DM in commento individua, inoltre, le **circostanze eccezionali** che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a "impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale comprovati dall'incremento nell'anno dell'indice dei prezzi superiore al 5%".

Gli altri eventi eccezionali rilevanti a tal fine sono i medesimi individuati dai DM di approvazione della metodologia

per le precedenti edizioni del CPB (si pensi, ad esempio, agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla liquidazione, alla sospensione dell'attività, ecc.).

### ***Alcuni eventi straordinari riducono la proposta CPB***

L'art. 5 del DM 11 maggio 2026 prevede, infine, al pari degli scorsi anni, la possibilità di **adeguare** la proposta relativa al periodo d'imposta 2026 tenendo conto della presenza di eventuali eventi straordinari, da segnalare in fase di presentazione del modello CPB 2026-2027.

In particolare, il reddito e il valore della produzione concordati possono essere ridotti:

- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari rilevanti sono quelli di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), b), e) ed f) del DM 28 aprile 2025, verificatisi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 in data **antecedente** all'adesione al concordato.

(MF/ms)